



COMUNE DI JESOLO
PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO

PER LO SVOLGIMENTO DI REFERENDUM COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 15.05.2008
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 13.07.2009

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 8 del T.U.E.L. 267/2000 sulle autonomie locali e dal capo IV dello Statuto, intese a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.
2. Le finalità del presente regolamento devono essere perseguite attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito per ciascun istituto di consultazione popolare.

Art. 2 - Istituti di consultazione popolare

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto, la consultazione dei cittadini relativa all'amministrazione del Comune è assicurata dall'istituto del referendum consultivo e/o abrogativo.
2. L'istituto predetto può essere attivato nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o di cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti oggetto della consultazione.

CAPO II

Art. 3 - Finalità

1. Il referendum consultivo è istituto di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Sono escluse dal referendum:
 - a) le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;
 - b) le norme ed i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il Comune;
 - c) le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
 - d) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e, in generale, deliberazioni e questioni concernenti persone.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini-elettori del Comune esprimono la loro volontà e i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

Art. 4 - Data di effettuazione del referendum

1. In ciascun anno solare può essere effettuata un'unica consultazione referendaria, con non più di cinque quesiti, in due giornate di sabato e domenica, non coincidente con altre operazioni di voto, compresa tra il 1° marzo e il 30 giugno o tra il 1° settembre e il 30 novembre.
2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco almeno sessanta giorni prima della giornata di consultazione, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari ed i comitati promotori dei referendum ovvero il Presidente del Consiglio qualora promossa dal Consiglio Comunale.
3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche, europee, amministrative o consultazioni referendarie nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali e quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal comma 1 del presente articolo.
4. Il referendum non può essere svolto quando il consiglio comunale è sospeso dalle sue funzioni o sciolto.
5. Nell'anno in cui devono essere effettuate le elezioni comunali non possono essere indetti referendum né avviate le procedure di indizione.
6. Nel caso di scioglimento del consiglio comunale le procedure referendarie in corso restano sospese e vengono riprese su richiesta dei promotori o degli altri titolari dell'iniziativa di cui al successivo art. 4, decorsi tre mesi dalla prima seduta successiva alla rinnovazione del consiglio stesso.
7. Uno stesso argomento può essere oggetto di referendum una sola volta nella medesima legislatura.

Art. 5 - Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale:
 - a) per iniziativa del 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b) per iniziativa della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 6 - Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum procedono, con la sottoscrizione autenticata di almeno n. 50 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Jesolo, alla costituzione di un comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum conferendo al comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza.

2. Il comitato dà comunicazione al Sindaco dell'avvio del procedimento con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione e ne deposita copia in segreteria generale. Il comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Jesolo.
3. Le firme di presentazione della richiesta di referendum sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni foglio la dicitura "Al Comune di Jesolo - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile del quesito referendario. I moduli, prima di essere posti in uso, sono presentati alla segreteria comunale che li valida apponendo il timbro del Comune all'inizio di ogni foglio.
4. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile cognome, nome e data di nascita del sottoscrittore, indirizzo e modalità del riconoscimento. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, nonché, durante l'orario di ufficio, dal segretario comunale o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco e ogni altro pubblico ufficiale indicato dalla legge. Le autenticazioni possono essere collettive e, se effettuate dal segretario o dagli impiegati comunali, sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso gli uffici comunali decentrati ed in altri idonei locali pubblici, il Sindaco, su richiesta del comitato e compatibilmente con le esigenze d'ufficio, può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, con il riconoscimento al personale interessato di quanto allo stesso spettante, a carico del Comune, secondo le norme vigenti.
5. La richiesta di referendum, corredata dalle prescritte firme, dev'essere depositata presso la segreteria generale entro le ore 12,00 del centottantesimo giorno successivo a quello di deposito di cui al comma 2. Qualora tale termine scada in giornata festiva, viene prorogato alla medesima ora del giorno seguente non festivo. I presentatori debbono dichiarare il numero delle firme raccolte.
6. Il Sindaco, entro sette giorni dal ricevimento degli atti, convoca la commissione per i referendum, composta dal presidente del consiglio comunale, dal difensore civico comunale o, in sua assenza dal Giudice di Pace e dal segretario generale. Detta commissione, dopo aver verificato la regolarità delle firme di presentazione autenticate di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto dal precedente comma 2, dovrà esprimere il proprio parere sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta referendaria entro sessanta giorni dal deposito della domanda, corredata dalle firme, in segreteria generale. La commissione ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito al solo scopo di renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere entro 15 giorni dalla richiesta agli adeguamenti necessari.

7. Il parere della commissione viene senza indugio notificato al rappresentante del comitato dei promotori, comunicato al Sindaco e al presidente del consiglio comunale.
8. Il presidente del consiglio comunale iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio per la dichiarazione di regolarità e di ammissibilità del referendum e per la copertura della spesa.
Nessuna modifica può essere proposta al quesito referendario.

Art. 7 - Procedure preliminari alla votazione

1. Il procedimento per le votazioni referendarie è improntato a criteri di semplicità ed
 - a) economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte la maggioranza degli iscritti nelle liste elettorali generali del Comune.
4. Di norma la ripartizione del Comune in sezione elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni. Tuttavia la giunta, su indirizzo del consiglio comunale, può decidere di accorpate le sezioni elettorali e di stabilire i luoghi che devono ospitare i seggi tenuto conto anche del numero dei referendum da svolgersi contemporaneamente.
5. I referendum sono attribuiti all'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
6. La commissione di cui al sesto comma dell'art. 6 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

Art. 8 - Indizione del referendum

1. Entro novanta giorni all'esecutività della deliberazione consiliare di cui agli artt. 5 e 6, il Sindaco indice in referendum e fissa la data della votazione con propria ordinanza che deve essere emanata non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data della votazione.
2. Il provvedimento deve contenere in allegato il facsimile della scheda di votazione. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla giunta comunale, al presidente del consiglio, ai capigruppo consiliari, al comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla commissione per i referendum, all'ufficio del segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto per quanto di propria competenza.
3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;

- d) l'avvertenza delle modalità di individuazione del luogo della votazione;
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
4. Qualora sia indetto nello stesso giorno un referendum con più quesiti, il manifesto lo deve chiaramente precisare riportando distintamente i quesiti relativi, nell'ordine della loro ammissione da parte del consiglio comunale, con una veste grafica che consenta di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
 5. Il manifesto è affisso in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali.
 - f) L'affissione dei manifesti viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della
 - g) votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.
 7. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico delle sale ove hanno luogo le votazioni.

Art. 9 - Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la commissione per i referendum segnala tale circostanza al comitato dei promotori, al presidente del consiglio comunale e al Sindaco, affinché vengano adottati i provvedimenti conseguenti. Il consiglio delibera sulla revoca con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. Entro cinque giorni dalla deliberazione del consiglio comunale il Sindaco, dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie alla commissione per i referendum, al comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante manifesti e altri mezzi idonei.

Art. 10 - Organizzazione

1. L'organizzazione generale e la direzione delle operazioni referendarie spetta al direttore generale, qualora esistente, o al segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
2. Il segretario comunale predispose tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie e una direttiva per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Art. 11 - Tessera elettorale

1. Per l'ammissione all'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale, in occasione di ogni consultazione referendaria, l'elettore dovrà esibire la tessera elettorale unitamente ad un documento di identificazione.
2. In occasione di consultazioni referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera e del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del Sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

Art. 12 - Ufficio di sezione

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente, da tre scrutatori dei quali uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e da un segretario.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, in analogia a quanto previsto dagli art. 2 e 7 della legge 21 marzo 1990 n. 53, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo comunale, al sorteggio, per la designazione dei presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'apposito albo in deposito presso l'ufficio elettorale. Nella stessa seduta si farà il sorteggio per la nomina, per ogni sezione elettorale, di tre scrutatori, compresi nell'albo di cui alla citata legge.

I presidenti provvedono alla scelta del segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti richiesti.

3. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario nella misura stabilita dai decreti ministeriali vigenti nel tempo, secondo il seguente criterio:
 - a) qualora ci sia un solo quesito referendario e la giunta comunale, su indirizzo del consiglio, decida di accorpare le sezioni ai sensi del precedente art. 8 comma 4, il compenso viene corrisposto nella misura base, per i seggi non accorpati e per quelli speciali, si applica la tariffa dei seggi speciali;
 - b) qualora ci siano più quesiti referendari, si applica la tariffa base senza alcuna maggiorazione.

Art. 13 - Organizzazione ed orario delle operazioni

1. Ciascun seggio si costituisce nella sede prestabilita. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 15,00 e termine alle ore 22,00 del sabato prescelto, nonché inizio alle ore 7,00 e termine alle ore 22,00 della domenica prescelta, secondo modalità stabilite con deliberazione di giunta comunale.

2. Le sale delle votazioni sono allestite e arredate adeguatamente a cura del Comune, in deroga a quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 361, possibilmente non interferendo con l'attività scolastica e utilizzando strutture idonee in disponibilità del Comune.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante dei promotori del referendum e/o di ognuno dei gruppi presenti in consiglio comunale designato dal capogruppo con apposito atto.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di diverso colore per ogni quesito, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui alla normativa statale.
5. Al termine della votazione iniziano immediatamente le operazioni di scrutinio che continuano fino alla conclusione. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, il seggio osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei referendum. terminate le operazioni di scrutinio, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal presidente di seggio o da un suo delegato al centro di raccolta stabilito.
6. Qualora vengano utilizzati sistemi elettronici di voto, analoghi sistemi possono essere utilizzati per lo scrutinio.

Art. 14 - Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, coadiuvato dal personale comunale.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di scrutinio e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 8;
 - b) a riassumere i voti delle varie sezioni, a determinare e a proclamare i risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno consegnato al Sindaco e uno all'ufficio elettorale comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.
5. Il Sindaco trasmette subito la documentazione alla commissione comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sui reclami relativi alle operazioni di scrutinio, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In

base agli accertamenti effettuati, la commissione procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del segretario comunale.

6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali della commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini, mediante affissione all'albo comunale per quindici giorni, mediante esposizione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e altre opportune forme di informazione;
 - b) al presidente del consiglio e ai consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum; ai capigruppo verrà inviata, invece, copia dei verbali dell'ufficio centrale e della commissione per i referendum;
 - c) al comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della commissione per i referendum.
7. Il segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della commissione per i referendum, insieme con tutti i documenti relativi alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'ufficio elettorale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della commissione e procede allo scarto della restante documentazione relativa alla consultazione, incluse le schede della votazione.

Art. 15 - Disciplina della propaganda mediante manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati viene riservata, in uguale misura ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai gruppi consiliari comunali, ai comitati dei promotori proponenti che, entro 10 giorni dall'indizione del referendum, ne abbiano fatto esplicita richiesta alla segreteria generale.
3. Gli aventi diritto di cui al comma precedente, che abbiano presentato la richiesta di utilizzo degli spazi, possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
4. Gli spazi saranno individuati e delimitati, in base al numero dei richiedenti, con provvedimento del Sindaco, in analogia alle modalità stabilite dalla normativa statale.
5. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco comunica agli aventi diritto l'elenco degli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

6. Lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.

Art. 16 - Altre forme di propaganda. Divieti e limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare e ai comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Art. 17 - Provvedimenti del consiglio comunale

1. Il quesito sottoposto a referendum si intende approvato se la maggioranza degli aventi diritto ha partecipato alla votazione e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli tra quelli validamente espressi.
2. Il Sindaco proclama il risultato della votazione.
3. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del consiglio comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare;
4. L'esito della votazione referendaria richiedente atti deliberativi è sottoposto al voto del consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione. Ove intenda deliberare senza uniformarsi all'avviso degli elettori, il consiglio comunale ne indica espressamente i motivi.
5. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il consiglio comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

Art. 18 - Informazione dei cittadini

1. Le valutazioni del consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme opportune.
2. Copia della deliberazione del consiglio comunale relativa all'oggetto del referendum viene trasmessa, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del comitato dei promotori.

Art. 19 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di referendum nazionale, se compatibili.

CAPO III

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività delle deliberazioni di approvazione, va pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.
2. Esso entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
3. In sede transitoria, per le domande di consultazioni e di referendum formulate prima della vigenza del presente regolamento, tutti i termini relativi agli adempimenti ivi disposti devono intendersi decorrere dal giorno di entrata in vigore del medesimo atto regolamentare.